



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2016 – 2017

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 114^{bis}/Campionati Giovanili del 12/04/2017

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Per un errore di visualizzazione nella trasformazione del file, si pubblicano nuovamente le decisioni del Giudice Sportivo già contenute all'interno del Comunicato Ufficiale n° 114 di pari data, con la sola aggiunta del capitolo "Giustizia Sportiva".

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A e B

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 12/04/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara U.S. Città di Palermo – U.S. Latina Calcio del 05/03/2017 valida per la 08^a giornata di ritorno

- Vista la richiesta della Società Latina inviata a mezzo posta elettronica in data 28/02/2017 al Settore e alla Società Città di Palermo, con la quale si chiedeva, in accordo con quest'ultima, il rinvio a data da destinarsi della gara su indicata;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 97 del 02/03/2017 del Settore, all'interno del quale veniva ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della gara Città di Palermo – Latina;
- vista la comunicazione dell'Ufficio Attività Agonistica inviata a mezzo posta elettronica in data 22/03/2017 alle Società Città di Palermo e Latina, con la quale si fissava d'ufficio la gara su indicata al 14/04/2017 presso il campo "P. Pisani" di Palermo alle ore 14.00, nel caso in cui non fosse arrivata entro il 07/04/2017 una richiesta congiunta di programmazione dell'incontro;
- vista la comunicazione della Società Latina inviata a mezzo posta elettronica in data 07/04/2017 al Settore e alla Società Città di Palermo, con la quale si comunica la rinuncia definitiva alla disputa della gara Città di Palermo – Latina;
- visti gli art. 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F. e art. 8.6 del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2016/17;

P.Q.M.

infligge alla Società Latina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nonché l'ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia.

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A e B

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 12/04/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara U.S. Città di Palermo – U.S. Latina Calcio del 05/03/2017 valida per la 08^a giornata di ritorno

- Vista la richiesta della Società Latina inviata a mezzo posta elettronica in data 28/02/2017 al Settore e alla Società Città di Palermo, con la quale si chiedeva, in accordo con quest'ultima, il rinvio a data da destinarsi della gara su indicata;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 97 del 02/03/2017 del Settore, all'interno del quale veniva ufficializzato il rinvio a data da destinarsi della gara Città di Palermo – Latina;
- vista la comunicazione dell'Ufficio Attività Agonistica inviata a mezzo posta elettronica in data 22/03/2017 alle Società Città di Palermo e Latina, con la quale si fissava d'ufficio la gara su indicata al 14/04/2017 presso il campo "P. Pisani" di Palermo alle ore 12.00, nel caso in cui non fosse arrivata entro il 07/04/2017 una richiesta congiunta di programmazione dell'incontro;

- vista la comunicazione della Società Latina inviata a mezzo posta elettronica in data 07/04/2017 al Settore e alla Società Città di Palermo, con la quale si comunica la rinuncia definitiva alla disputa della gara Città di Palermo – Latina;
- visti gli art. 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F. e art. 8.6 del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2016/17;

P.Q.M.

infligge alla Società Latina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nonché l'ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2017

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci